

Comune di Marsala



Aula Commissioni

In data lunedì 3 novembre 2025, alle ore 12:10 si è tenuta, presso la sala Aula Commissioni dell'ente Comune di Marsala, la riunione **"Terza Commissione - Seduta del 03-11-2025 - ore 12"** dell'organo Terza Commissione - Lavori Pubblici - Territorio e Ambiente - Riserve - Nettezza Urbana - Ecologia..

Presiede la seduta **Consigliere MILAZZO Vito**.

Viene rilevata dal sistema la presenza dei seguenti componenti:

Nome	Cognome	Ruolo	Presente	Assente	Delegante
Gabriele	DI PIETRA	Consigliere		✓	
Vito	MILAZZO	Consigliere	✓		
Pietro	CAVASINO	Consigliere		✓	
Gaspare	DI GIROLAMO	Assessore	✓		✓
Leonardo	ORLANDO	Consigliere	✓		
Vanessa	TITONE	Consigliere		✓	
Rosanna	GENNA	Consigliere	✓		
Giancarlo	BONOMO	Consigliere	✓		
Flavio Salvatore	COPPOLA	Consigliere	✓		
Antonio	VINCI	Consigliere	✓		
Gaspare	PASSALACQUA	Consigliere	✓		

Alle ore 12:10, si unisce alla seduta **Amministrativo Commissione Segretario**.

Interviene **Amministrativo Commissione Segretario**:

"Buongiorno signor Presidente, buongiorno signori consiglieri, oggi 3 novembre 2025, sono le ore 12 e 11, questa è la terza commissione consigliare lavori pubblici, procediamo con la lettura dei presenti.

Milazzo Vito presente, Orlando Leonardo presente, Di Pietra Gabriele assente, Cavasino Pietro assente, Coppola Flavio presente, di Girolamo Gaspare delega il consigliere Ferrantelli che è presente, Rosanna Genna presente, Buonomo Giancarlo presente, Passalacqua Gaspare presente, Titone Vanessa assente, Vinci Antonio presente.

Presidente, sono presenti 8 consiglieri su 11, siamo in presenza del numero legale, la seduta è valida."

Interviene quindi **Consigliere Vito MILAZZO**:

"Proseguiamo"

Sul punto, prende la parola **Amministrativo Commissione Segretario** che dichiara:

"con"

Sul punto, prende la parola **Consigliere Vito MILAZZO** che dichiara:

"la trattazione del punto all'ordine del giorno, approvazione del nuovo regolamento servizio idrico integrato e regolamento comunale per la fornitura sostitutiva di acqua potabile a mezza autobotta.

Avevamo letto l'altra volta il regolamento per la fornitura sostitutiva di acqua potabile a mezza autobotta che era più piccolino.

Oggi procediamo invece con la lettura del regolamento generale, quello sul servizio idrico integrato, i documenti sono pure nel gruppo whatsapp in digitale quindi chi vuole può seguire la lettura anche dal cellulare, se qualcuno ha avuto modo già di approfondire alcuni aspetti e gli vuole sottoporre l'attenzione della Commissione è a facoltà, altrimenti proseguiamo e iniziamo la lettura dall'inizio del regolamento."

A questo punto, interviene **Consigliere Vito MILAZZO**:

"saltiamo le definizioni poi magari se serve all'articolo 1 abbiamo tutte le definizioni andiamo all'articolo 2 quindi saltiamo l'articolo 1 dove ci sono le definizioni vi sottopongo solo all'attenzione perché è stato Un argomento trattato la scorsa volta per quanto riguarda i nuovi allacciamenti e i dinieghi che a volte arrivano dall'ufficio nelle definizioni mi è saltato all'occhio il punto 78, utente allacciabile.

per cui sussista l'obbligo di allacciamento di cui al successivo articolo 57.

Articolo 2 modalità di erogazione del servizio, il gestore assicura il servizio idrico integrato ovvero ciascuno dei servizi che lo compongono, acquedotto, fognatura e depurazione, previa stipula di regolare contratto di fornitura nel rispetto delle condizioni di cui è presente il regolamento delle disposizioni normative vigenti ed in particolare gli articoli 1559 dal 1559 al 1570 del codice civile e la regolamentazione arera.

La fornitura dell'acqua effettuata a deflusso libero misurato da misuratore Il gestore garantisce che l'acqua erogata presenti caratteristiche chimiche e igienico-sanitarie tali da classificarla edone al consumo umano secondo le vigenti norme.

Il gestore esegue, nei punti più significativi della rete di distribuzione, sistematici controlli analitici dei parametri microbiologici, chimico-fisici ed organolettici per assicurare la potabilità dell'acqua.

Le caratteristiche qualitative dell'acqua destinata al consumo umano sono disponibili presso gli sportelli e sul sito internet del gestore come previsto dalla carta del servizio idrico integrato.

In nessun caso il gestore è responsabile di alterazioni della qualità dell'acqua che avvengano a valle del punto di consegna.

Il gestore in presenza di situazioni straordinarie, imprevedibili e comunque in presenza di situazioni straordinarie, imprevedibili e comunque indipendenti dalla sua volontà, non assume alcun impegno in merito alla quantità e alla pressione dell'acqua della rete acquedotto.

Il gestore altresì non è responsabile delle limitazioni per limitazioni o interruzioni della fornitura per cause accidentali, sciopere, ragioni di servizio, ordini delle autorità competenti.

Tale situazioni non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, a risarcimento danni e risoluzione del contratto In presenza di limitazioni o interruzioni del servizio dovute ai lavori di manutenzione ordinaria o sordinaria, programmabili, alle reti e agli impianti acquedotto, il gestore si impegna ad avvisare l'utenza con le modalità previste nella carta del servizio idrico integrato.

Non sono soggette a preventiva comunicazione avvisa gli utenti limitazioni o interruzioni servizio dovute ad attività di pronto intervento per il ripristino e riparazione di impianti e condotte idriche.

Tali interventi dovranno comunque avvenire entro i termini stabiliti dalla disposizione arera.

In caso di crisi di scarsità idrica o comunque nel caso in cui il gestore si trovi in condizioni tali da dover limitare l'erogazione del servizio sarà garantita la fornitura del servizio alle sole utenze domestiche e alle utenze non disalimentabili quali ospedali, case di cura e di riposo ed istituti scolastici.

Il gestore si riserve inoltre la facoltà di revocare la fornitura idrica già concessa in qualsiasi momento ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio o sorgono gravi motivi di carattere igienico-sanitari valutati dalle autorità competenti.

Andiamo all'articolo 3, titolo 2, il contratto di fornitura, perfezionamento del contratto.

Il contratto di fornitura al servizio idrico di parte dello stesso è un contratto di somministrazione a prestazioni corrispettive, dalla data della sua sottoscrizione sorgono obblighi e diritti a prestazioni reciproche tra i contraenti, giunto il gestore e utente,

il contratto di fornitura è stipulato su apposito modulo contratto messo a disposizione del gestore, il contratto di fornitura Indipendentemente da chi abbia effettuato la richiesta di fornitura e da chi abbia pagato al gestore corrispettive all'eventuali spese di allacciamento, i contratti di fornitura sono intestati come di seguito specificato.

Il contratto per la fornitura di una singola unità immobiliare deve essere intestato a persona fisica o giuridica che usufruisce del servizio o dal proprietario dell'unità immobiliare.

Il contratto per la fornitura di un immobile composto da più unità immobiliari e dotato di un misuratore generale deve essere intestato al condominio e stipulato dall'amministratore condominiale ovvero da un condomino munito di done a delega nel caso di stabili per cui non sia prescritta la costituzione e l'amministrazione condominiale.

Il contratto si intende professionale una volta sottoscritto all'utente e al gestore ma produce i suoi effetti ai fini della produzione dei consumi il giorno successivo a quello del completamento dei lavori di esecuzione e allacciamento.

L'imposta di bolle e le spese relative al contratto sono a carico dell'utente, con la sottoscrizione del contratto si intendono conosciute ed accettate tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, l'utente si impegna a comunicare tempestivamente ed in forma scritta qualsiasi cambiamento relativo ai propri dati anagrafici e fiscali ed indirizzo nonché tutte quelle informazioni che implicano una diversa attribuzione della tipologia d'uso della fornitura.

Tutte le informazioni raccolte in sede contrattuale saranno utilizzate dal gestore unicamente per adempiere alle finalità previste dal contratto, fatte salvere a disposizione espressamente previste dalla normativa vigente.

Durata del contratto.

I contratti di fornitura del servizio idrico integrato hanno scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente di anno in anno salvo disdetta scritta dell'utente secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.

valutazione dell'intestazione del contratto e comunicazione tra uffici comunali."

A questo punto, interviene **Consigliere Rosanna GENNA**:

"Presidente, oggi ho fatto la stessa richiesta nella Commissione Affari Generali perché non c'è corrispondenza in alcuni contratti con chi oggi detiene l'immobile.

Che cosa voglio dire? Durante la concessione agli istituti autonomi o caso popolari del fabbricato molto spesso avvengono dei trasferimenti, dei movimenti per cui l'intestatore del contratto dell'acquedotto è il signore Carlo e poi passa la signora Franca per cui l'intestazione rimane a signor Carlo e la fatturazione avviene sempre per il signor Carlo facendo sì che il comune va a perdere parecchie disponibilità e di pagamenti della tariffa o del consumo dell'acqua.

quindi dovremmo valutare, ora le sottopongo questo quesito, come è meglio rientrare con un effetto non periodico, dico dentro l'anno, ma con un effetto ogni cinque anni, di fare una sorta di censimento per vedere se chi abita in quei siti è ancora il titolare a fare richiesta e ad avere la proprietà dell'immobile.

in modo tale che non abbiamo pendenze di somme per l'ente e potremmo recuperare somme non indifferenti."

Sul punto, prende la parola **Consigliere Vito MILAZZO** che dichiara:

"Capisco la questione, dovremmo chiedere agli uffici di sentire gli ACP e fare una sorta di concordato, per cui ma lo IACP sa quando cambia l'utente che soffrisce dell'immobile quindi deve essere obbligato lo IACP a fare la voltura a chiedere, l'obbligo di fare la voltura è cambiare l'intestatario appena queste cose le segniamo, quando finiamo la lettura segniamo tutta una serie di punti, questo per esempio è uno e facciamo un confronto con l'ufficio e ci sottponiamo tutte queste questioni"

Prende la parola **Consigliere Rosanna GENNA**:

"Anche alla luce di quello che è il cambiamento potremmo anche avviare da oggi una sorta di censimento da proporre agli uffici per verificare se chi risiede nell'appartamento in via fatta la pesca è effettivamente colui che paga il canone dell'acqua o l'utenza relativamente all'acqua.

E' importante perché c'è, secondo me, molta dispersione nelle entrate di questo servizio."

Sul punto, prende la parola **Consigliere Vito MILAZZO** che dichiara:

"Sì, la parola Orlando."

Interviene Consigliere Leonardo ORLANDO:

"Condivido la richiesta avanzata dalla collega Genna e approfitto per dire che oltre al problema con l'Istituto Autonomo Case Popolari, ad oggi vi è anche un grosso problema per i palazzi storici della città, per esempio uno su tutti via Sibilla dove ci sono diversi appartamenti divisi in due scala A e scala B o piuttosto via delle sirene, lì c'è il mancato controllo effettivo dell'acqua per ogni singola utenza.

Nella fase di stesura del nuovo regolamento edilizio avevamo previsto la possibilità di istituire i contatori per ogni singolo appartamento e comunque far sì che con incontri periodici con gli amministratori di condomini cerchi di adeguare anche i condomini che loro gestiscono con un nuovo sistema di smistamento di acqua per i vari appartamenti con un controllo, con i contatori, ci sono ormai i sistemi intelligenti che te lo permettono.

Non solo ci sono i sistemi intelligenti ma c'è anche, Presidente, che svariati appartamenti oggi di grosse misure rendendo 200 metri quadri sono stati addibiti anche a strutture ricettive, BNB e altre formule, anche lì ci sarebbe da fare un controllo per capire se le varie camere sono divise per singole stanze anche perché sappiamo tutti che il regolamento arriva da un determinato settore ma andrebbe coinvolto anche il settore finanziario con Paolo Giannone che oggi è in grado con i software che loro hanno in gestione di poter verificare in un singolo appartamento quanto consuma di luce, quanto consuma di acqua, quante persone ci sono.

Ormai oggi credo che rispetto agli anni passati dove veniva impiegato l'OMINO per andare a fare il conteggio del numero dei contatori, siamo in una fase più avanzata dove si potrebbero mettere già sin da adesso dei contatori collegati ad un sistema wireless che ti permette il controllo più veloce e più smart.

questo secondo me è l'obiettivo per quanto riguarda il consumo che si deve arrivare, a prescindere da quello che dicevi tu Presidente che bisogna fare una interlocuzione seria con l'Istituto Autonomo Case Popolari, è un'interlocuzione seria con gli amministratori dei condomini."

Interviene Consigliere Vito MILAZZO:

"Tutte queste cose le dobbiamo vedere, il regolamento ne parlerà di tutte, proprio negli articoli successivi.

Articolo 5, intanto quello che diceva Rosa, variazione, intestazione del contratto e comunicazione tra uffici comunali.

Quindi la variazione dei dati d'intestazione del contratto di fornitura si configura come una fattispecie di voltura e pertanto comporta la sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura, il pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di voltura e versamento del deposito cauzionale, ove previsto esente nel successivo articolo 16.

Qualora il precedente intestatario avesse già versato il deposito cauzionale, il gestore provvederà ad attribuirlo al nuovo intestatario.

Il nuovo intestatario in ogni caso si assumerà tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario l'utente del servizio idrico di utenza intestata ad altro soggetto che a ricorrere delle condizioni per la variazione dell'intestazione del contratto non vi abbia tempestivamente provveduto, capito Rosa, è il caso che dicevi tu, cioè l'utente del servizio di un'utenza intestata ad un altro soggetto che è a ricorrere delle condizioni per la variazione dell'intestazione del contratto, quindi il caso subentro che dicevi tu.

non vi abbia tempestivamente provveduto e considerato a tutti gli effetti come un utilizzatore e risponde dei consumi misurati in relazione alla predetta utenza, ce li deve pagare comunque.

Se c'è una variazione dell'utilizzatore dell'immobile che però non corrisponde, non gesta la voltura sul contratto idrico comunque li deve pagare.

Gli importi calcolati sui consumi di acqua pubblica di proprietà del gestore registrati dal misuratore Gli importi calcolati sui consumi di acqua pubblica di proprietà del gestore registrati dal misuratore sono dovuti a titolo di indennizzo per indebito arricchimento senza giusta causa per il mancato attempimento alla variazione della titolarità del contratto di fornitura idrica da parte dell'utilizzatore o del nuovo proprietario o delle reti si applica una sanzione come da normativa vigente quindi c'è pure la sanzione se tu non fai la voltura Il titolare del contratto, gli eredi o gli eventi causa sono responsabili in solito con l'effettivo utilizzatore del servizio nei confronti del gestore dei terzi rispondendone per ogni implicazione di carattere civile.

Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile, cessione dell'esercizio, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali e diritti reali di godimento, l'utente e i suoi eredi sono responsabili del contratto finché il subentrante non chiede la voltura del contratto a proprio nome o la stipulazione di un nuovo contratto con la formalità descritta dal presente regolamento.

L'ufficio anagrafe per ogni nuova attribuzione e cambio di residenza deve acquisire i dati cadastrali dell'immobile interessato alla variazione e le generalità di colui al quale è interessato il contratto di fornitura idrica, il numero di utenza idrica ovvero la dichiarazione che l'immobile è situato in zona non servita dall'acquedotto pubblico.

Tale informazioni possono essere ricavate da una fotocopia della prima pagina nell'ultima fattura emessa al servizio idrico in cui sono visibili i dati richiesti.

L'ufficio anagrafe consegna per opportuna conoscenza in occasione della denuncia di morte il modello di voltura disdetta del contatto idrico.

Gli uffici anagrafe sono tenuti con cadenza semestrale a trasmettere all'ufficio contabilità acquedotto l'elenco dei soggetti deceduti nel periodo considerato e possibilmente dati anagrafici di almeno una erede nonché i dati acquisiti in sede di attribuzione di residenza.

Gli eredi o aventi causano l'obbligo nel termine massimo di 12 mesi dalla data di decesso di provvedere alla variazione dell'intestazione del contratto assumendo tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario, l'ufficio semestralmente comunica i dati acquisiti dei campi di residenza e dell'avvoltura del servizio idrico.

Il servizio idrico integrato verifica per le nuove costruzioni o ristrutturazioni che siano previste in area facilmente accessibili per la lettura contemporanea degli stessi, di alloggi e collegamenti per i contatori, per ogni singolo appartamento, locale o commerciale facente parte di un immobile condominiale.

È fatto obbligo per tutti i condomini già costituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento di provvedere a insallare singoli contatori entro il termine di 18 mesi dall'approvazione del presente regolamento.

Ciascun condominio deve fare richiesta di nuovo contratto per inosservanza dell'inattempimento da parte dei singoli condomini verrà applicata una penalità da misura minima stabilita, quindi è previsto.

Ciascun condomino deve fare richiesta di un nuovo contratto, quindi contratto singolo, non diventa più condominiale e poi c'è sempre però uno un lettore per il condominio, per un rubinetto che c'hai per esempio fuori, per esempio quando abbiamo una garage, un lavabo dove ne si può utilizzare fuori c'è un rubinetto che...

Quindi è previsto questo che dicevi tu del condominio, pare così.

Per tutti i condomini già costituiti alla data di entrata in vigore per quelli già esistenti.

Infatti ti dà 18 mesi di tempo per adeguarti di entrata in vigore al regolamento.

I condomini vecchi non ce l'hanno.

Non è obbligo, è fatto obbligo per tutti i condomini.

Siccome poi nei condomini non c'è nulla di regola perché 10 pagano e 5 non pagano e poi ogni volta ci sono beruglie perché non c'è...

La voltura è l'operazione amministrativa attraverso la quale si autorizza il passaggio dalla titolarità della fornitura da un utente ad altro utente senza soluzione di continuità e senza interruzione del servizio Tale istituto di norma comporta il recesso del contratto mediante disdetta scritta da parte dell'intestatario uscente alla contestuale stipula di un nuovo contratto da parte del nuovo titolare.

La voltura comunque può essere autorizzata anche in assenza di formale disdetta dell'intestatario uscente, purché l'utente entrante attesti anche a mezzo di autocertificazione la titolarità dell'unità immobiliare intestata.

Il nuovo intestatario del contratto sarà tenuto al pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di voltura ed avversamento del deposito cauzionale.

Al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente è tenuto ad allegare alla foto del misuratore, da cui risulti chiaramente leggibile il dato dei consumi effettuati fino alla cessazione dell'utenza, onde cristallizzare il volume da debitare al precedente antestatario e acclarare il dato iniziale del nuovo titolare del contratto.

Nel solo caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'utente finale uscente, il gestore considererà valida quella con lettura più bassa a carico del precedente utente.

A questo punto fa un sopralluogo, dice se c'è discordanza tra quando comunica l'uscente e quando comunica l'entrante si

considera il dato più basso all'uscente, è chi ha debiti di meno all'uscente e di più all'entrante.

Nel solo caso i consumi fatturati fino al giorno della voltura sono addebitati all'utente uscente con l'emissione della bolletta di chiusura del rapporto contrattuale, ma l'utente che richiede la voltura sarà ritenuto solitamente responsabile per tale pagamento.

Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un'utenza morosa, Ora dovremmo leggere le premesse della data libera.

Fatemi finire di leggere l'articolo, sta finendo.

Qualora la richiesta di voltura abbia d'oggetto un'utenza morosa, il gestore richiede all'utente subentrante una autocertificazione che attesti l'estrenità del subentrante al precedente debito, sospendendo il procedimento di voltura fino al pagamento delle somme eventualmente dovute nei casi in cui il gestore accerti che l'utente subentrante occupava qualunque titolo l'unità immobiliare collegata all'utenza, il gestore effettua le verifiche sull'attestazione del subentrante rispetto al debito per i consumi di acqua non pagate avvalendosi tutti gli strumenti consentiti, è consentita la voltura anche in caso di espresso accolto del debito esentie dell'articolo 1283 del codice civile contestuale radizzazione, la voltura in questo caso si perfeziona con il pagamento e la prima rata."

Interviene Consigliere Rosanna GENNA:

"Presidente, nella fatturazione spesso leggiamo oneri di depurazione.

nella fattura dell'acquedotto.

Ci sono zone che non sono servite dalla rete fognaria per cui questa somma aggiuntiva secondo me non è dovuta, quindi dobbiamo anche valutare e capire come muoverci in riferimento a questi oneri di depurazione."

Prende la parola Consigliere Vito MILAZZO:

"Il subentro è la riattivazione della fornitura da parte di un nuovo utente in seguito al recesso del contratto dell'utente precedente con disattivazione della fornitura.

Rientra nell'ipotesi di subentro anche l'utenza formalmente non ancora disattivata per la quale sono state avviate le procedure di fida, pagamento e messa in mora, tale istituto comporta per il nuovo utente la sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura Qualora la richiesta di subentro abbia ad oggetto un'utenza disattivata per morosità, il gestore richiede all'utente subentrante una autocertificazione che attesti la sua estranetà al precedente debito, sospendendo la procedura avviata con l'istanza di subentro fino al pagamento le somme dovute nei casi in cui il gestore accerti che l'utente subentrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare collegata all'utenza.

Il gestore effettua le verifiche sull'attestazione del subentrante rispetto al debito per i consumi di acqua non pagati avvalendosi tutti gli strumenti consentiti dalla legge, in caso di subentro è sempre dovuto il costo di riattivazione oltre al pagamento dell'imposta di bollo dei diritti di voltura e dell'avversamento del deposito coazionale, la possibilità di riutilizzazione è comunque subordinata alla verifica del responsabile del servizio acquedotto presso il settore servizi tecnici che atteste le buone condizioni di conservazione del tratto di condutture tra la presa e il contatore.

Nel caso in cui non fosse possibile verificarne le buone condizioni, nel caso in cui la condutture risultino non essere in buone condizioni, il tratto di condutture sarà sostituito con ogni riaccarico dell'utente e i costi complessivi saranno quelli previsti per il nuovo allaggio, il contatore è da sostituire se non è corrispondente alle tipologie d'uso.

Recesso.

Due articoli e chiudiamo per oggi.

Il recesso, l'utente ha la facoltà di recedere dal contratto di fornitura presentando disdetta scritta al gestore su apposito modulo di disposizione dell'utente presso i sportelli e sul sito internet del gestore.

La disdetta comporta la disattivazione della fornitura mediante chiusura del misuratore entre i termini previsti dalla carta ai servizi idrico integrato.

Alla richiesta seguirà l'emissione di un'apposita bolletta di chiusura in cui verranno addebitati all'utente i corrispettivi per i servizi forniti fino alla data di chiusura del misuratore, nonché gli eventuali corrispettivi pregressi non ancora saldati.

Nella medesima bolletta inoltre verrà restituito il deposito cauzionale qualora versato, salvo insustanzia, dipendenza e carico

all'utente.

In caso contrario il deposito cauzionale verrà trattenuto dal gestore fino a concorrenza delle somme dovute solo con il pagamento per intero della bolletta di chiusura potrà rendersi intendersi risolto il contratto di fornitura il richiedente in ogni caso è tenuto a garantire al gestore l'accesso al misuratore per eseguire la disattivazione della fornitura nel caso in cui il misuratore sia ubicato all'interno della proprietà privata o comunque in posizione non accessibile, venir meno delle condizioni predetta annulla tutti gli effetti di legge da volontà di disdetta espressa dall'utente che rimane titolare dell'utenza e pertanto soggetto a tutti gli obblighi previsti dal contratto di fornitura del presente regolamento.

Il gestore ha la facoltà di risolvere il contratto di fornitura per inadempienza degli obblighi previsti dal presente regolamento da parte dell'utente.

in dalle In tale eventualità il gestore invierà l'interessato formale preavviso notificato nel quale saranno indicati i motivi della risoluzione del contratto.

Decorsi i 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione senza che l'utente abbia rimosso le cause di linea d'ambienza, il contratto si intenderà automaticamente risolto e la fornitura sarà disattivata.

Laddove la suddetta comunicazione non dovesse giungere a destinazione per cause non imputabili al gestore, il contratto si intenderà risolto d'ufficio trascorsi 30 giorni dalla data di giacenza della comunicazione.

Non rientrano in questa disciplina le fattispecie di inadempienza connesse al pagamento delle bollette per le quali si rimanda ai successivi articoli 14, 15 e 17.

l'articolo 9, dalla seduta successiva proseguiamo con il titolo 3 accertamento dei consumi e fatturazione e l'articolo 10.

Per oggi la commissione alle ore 12.52 è chiusa."

Alle ore 12:51, lascia la seduta **Consigliere Pellegrino FERRANTELLI**.

Alle ore 12:52, lascia la seduta **Consigliere Giancarlo BONOMO**.

La seduta termina alle 12:52.